TESTO UNICO RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 19

Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3

Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter. 2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Versione in vigore dal 12 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Estremi	Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
Titolo	VI — Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale e dell'ufficio elettorale centrale nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica/art-19-legge-4-agosto-1993-n-276-art-5-comma-1-legge-14-febbraio-1987-n-31

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it